

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1929 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

che approva il *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 gennaio 2013 la Francia ha ricevuto una domanda, in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/EC del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, ai fini dell'iscrizione del principio attivo *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, nell'allegato I di tale direttiva per l'uso nel tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», come definito nell'allegato V di tale direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) La Francia ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in data 29 maggio 2015 in conformità all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) In data 16 febbraio 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (4) In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 18 e contenenti il *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate talune specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (5) È pertanto opportuno approvare il *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, è approvato come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

